



SENT. NR. 121/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 46552 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS) e residente a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Maura Goletto (c.f. GLTMRA70H65D205E) in forza di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata nel suo studio di Modena, Piazza Riccò 2

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – in persona del Ministro p.t.;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla scadenza dei 3 anni all'attribuzione del trattamento privilegiato di reversibilità nella misura di cui alla tabella G ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di

SENT. NR. 121/2025/M

pensioni di guerra e, quindi, il diritto all'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato di cui alla Tabella G ex artt. 92 93 e 188 del D.P.R. n. 1092/1973, unitamente alle disposizioni dell'art. 38, c. 4, del D.P.R. n. 915/1978 d'ufficio e, cioè, a decorrere dalla scadenza del 8.6.2004, o dalla diversa data che risulterà di giustizia e da durare a vita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme tardivamente corrisposte in relazione ai titoli predetti, dal dì della maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo;
- condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle somme che risulteranno conseguentemente dovute per i titoli sopra indicati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.:

Rigetto ricorso e vittoria di spese

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

ella è la vedova del Sig. OMISSIS deceduto in data OMISSIS, già titolare della pensione privilegiata tabellare di 1^ categoria con n. di iscrizione OMISSIS in pagamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di OMISSIS.

A decorrere dal 8.6.2001 è pertanto titolare di pensione privilegiata tabellare di reversibilità di 1^ categoria in qualità di coniuge superstite del Sig. OMISSIS. Tale provvedimento per i primi tre anni le è stato

SENT. NR. 121/2025/M

liquidato nella misura pari al 100% della pensione di militare diretta di cui era in godimento il dante causa, corrispondente al c.d. "trattamento speciale" di 1^a categoria ex art. 93 comma 1 del DPR n. 1092 del 1973.

Con lettera in data 17.4.2024 la Sig.ra OMISSIS ha richiesto alla Amministrazione resistente che alla scadenza del triennio di cui al suddetto art. 93 comma 1 del DPR n. 1092/1973 le venisse automaticamente riconosciuto il trattamento pensionistico tabellare di reversibilità di cui alla tabella G stante il diverso trattamento da lei percepito che censurava.

In data 6.6.2024 Amministrazione ha precisato di aver dato corso alla sua richiesta del 17.4.2024 sulla rata di luglio 2024.

La ricorrente tramite il suo legale ha nuovamente ribadito il suo diritto a vedersi liquidato il trattamento privilegiato di reversibilità tabellare di cui alla tabella G con la corretta decorrenza ex art. 93 comma 1 del DPR n. 1092/1973 (e, cioè, senza alcuna interruzione) con conseguente liquidazione degli arretrati dovuti a tale titolo, unitamente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di OMISSIS con lettera del 19.3.2025 ha sostanzialmente respinto la sua richiesta, e di qui il ricorso introduttivo.

Il M.E.F. chiedeva il rigetto del ricorso eccependo la prescrizione quinquennale.

All'udienza del 21.10. 2025 con l'assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco alla presenza dell'avv. Maura Goletto per la ricorrente e della dott.ssa Ricci Leila per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo

la discussione, il giudizio passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Questo giudice condivide le considerazioni della Sezione Veneto (sentenza n. 289 del 2022) che qui brevemente si riportano.

“Va in proposito evidenziato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. Piemonte 52/2022, Sez. Sardegna n. 399/2021, Sez. d’Appello Sicilia, 198/2021; Prima sez. Appello n. 461/2015) che questo Giudice intende condividere, la prestazione all’odierno esame è liquidabile d’ufficio, come si evince dal tenore degli artt. 92 e 93 del d.p.r. n. 1092.

L’art. 93 prevede infatti che alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio, ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, è attribuito il trattamento speciale per i primi tre anni dal decesso; scaduto il termine di tre anni, comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità. Ai sensi del cit. art. 92, “quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI”.

L’unica eccezione a quanto previsto nella predetta norma è rappresentata dall’esercizio della facoltà per gli aventi causa “di optare per il trattamento derivante dall’applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell’art. 88 si

SENT. NR. 121/2025/M

applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria" (art. 92, c. 3, d.p.r.); circostanza quest'ultima che, a quanto consta allo stato degli atti, non si è verificata, avendo la ricorrente beneficiato della prestazione di cui al primo comma dell'art. 93 senza esercizio dell'opzione per il trattamento con aliquote ridotte di cui al terzo comma dell'art. 92.

In relazione al decorso della pensione privilegiata di reversibilità, trova quindi applicazione l'art. 188 (Trattamento speciale) del d.p.r. 1092/1973, secondo cui "In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova".

Come evidenziato dalla giurisprudenza condivisa da questo Giudice (cit. Sez. Piemonte 52/2022, Sez. Sardegna n. 399/2021, Sez. d'Appello Sicilia, 198/2021; Prima sez. Appello n. 461/2015), il richiamo alle norme sulle pensioni di guerra consente altresì il rinvio a quanto previsto all'art. 38, c. 4, del d.p.r. n. 915 del 1978, secondo cui: "Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido".

Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 92, 93, 188 d.p.r. 1092/1973 e art. 38, c. 4, d.p.r. n. 915 del 1978, si evince che l'attribuzione del trattamento

SENT. NR. 121/2025/M

privilegiato di reversibilità alla vedova deve essere riconosciuta d'ufficio nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra e, quindi, nella misura di cui alla Tabella G, a meno che l'avente diritto non eserciti la facoltà di cui all'art. 92, c. 3, d.p.r. 1092/1973.

Nel caso di specie, poiché il c.d. trattamento speciale è stato liquidato a decorrere dal 8.6.2001, dalla scadenza dei tre anni successivi spettava alla ricorrente il diritto alla liquidazione d'ufficio del trattamento di reversibilità privilegiato di cui alla Tabella G."

Va però dichiarata la prescrizione dei ratei oltre il quinquennio antecedente la data della richiesta della ricorrente, atteso che, se il diritto è imprescrittibile, non lo sono i singoli ratei mensili.

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero."

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

SENT. NR. 121/2025/M

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;”

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di precedenti della Sezione che compensano le spese, possono essere compensate ai 2/3.

Per il restante seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. in € 2.598,00 da ridurre dei 2/3, e quindi in € 866,00, su questa somma andrà detratto il 20% stante la rappresentanza personale del Ministero.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese per 2/3;
- c) condanna OMISSIS al pagamento del residuo 1/3 che liquida in € 866,00 da ridurre del 20% ex art. 152 bis disp. Att. c.p.c. richiamato

SENT. NR. 121/2025/M

dall'art. 158 c.g.c.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 21.10.2025.

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 29 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 29 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente

